



-10.813- CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI BRINDISI

NOTA DI ISCRIZIONE DI IPOTECA

a favore di

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVIN
CIA DI BRINDISI, con Sede in Brindisi (Codice Fiscale
n° 00061820742);

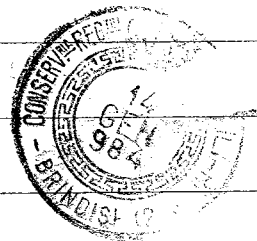
c o n t r o

DI PRESA Francesco, nato a Brindisi il 21 ottobre
1932, ivi residente (C.F. n° DPR FNC 32R21 B180I),
in regime patrimoniale di comunione legale di beni
con la moglie DI GIOVANNI Elia, nata in Lecce il 28
agosto 1934, residente in Brindisi (C.F. n° DGV LEI
34M68 E506H).

In dipendenza del Contratto di Assegnazione autenti
cato in data 16 dicembre 1983 dal dr. Corrado Scorso
nelli, Notaio in Brindisi, ivi registrato il 29 dicem
bre 1983 al n° 1411, -Mod. II°;

c h i e d e s i

che, a garanzia del pagamento del residuo prezzo del
la compravendita ammontante a Lit. 3.550.000.= (lire
tremilionicinquecentocinquantamila), rappresentata
da n° 142 rate mensili costanti di Lit. 25.000.====
cadauna, consecutive ed anticipate, da corrispondersi
da parte dell'assegnatario all'I.A.C.P.-Brindisi entro
il primo e non oltre il quinto giorno di ogni mese,



a partire dal 1° novembre 1983, -----

SIA ISCRITTA IPOTECA LEGALE DI PARI IMPORTO e cioè per Lit. 3.550.000.= (lire tremilionicinquecentocinquantamila), ai sensi dell'art. 2834 Codice Civile, sull'immobile oggetto della compravendita, appresso descritto, nonchè sulle relative ragioni condominiali, a favore dell'Istituto alienante, per tutta la durata del periodo di ammortamento, e precisamente sopra:

- Alloggio compreso nel fabbricato di nuova costruzione, sito nel Comune di Brindisi, al Rione S.Elia, Cantiere n° 1633, Piazza Alberto Savinio, n° 1, Palazzina I, Scala n° 1, piano quarto, interno 8, composto da due camere letto, soggiorno-pranzo, cucina, bagno, ripostiglio e locale cantina, oltre la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise, ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile.

L'alloggio confina a nord con vano scala ed alloggio interno 7, a sud con alloggio interno 7 della Scala n° 2 e ad ovest con Piazza Alberto Savinio.

Il locale cantina, distinto col numero interno 8, sito a piano terra della stessa scala, confina a nord con vano-ascensore, a sud con locale cantina interno 7, ad est con corridoio-disimpegno e ad ovest con porticato.

L'alloggio di che trattasi, unitamente al locale

cantina, è censito nel N.C.E.U. di Brindisi alla
partita 10946, foglio 75, particella 345 sub. 8-
Piazza Alberto Savinio, n° 1, Piano T-4, Int. 8,
Ctg. A/3-Cl. 2°-Vani 5,5-R.C.f. 2189-.

Attilio Scorsullo

CONSERVATORIO P.R. DI BRINDISI

14 GEN 1984

Formalità esecutiva

al N.

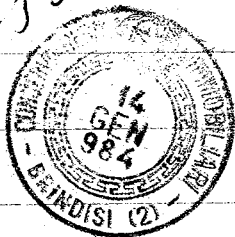
1036

particolare

esatte Lire

sessante e cinque

IN PRESENZA
(Attilio Scorsullo)



CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE E TRASFERIMENTO IN PROPRIE-
TA' DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
CON IPOTECA LEGALE (ai sensi della Legge 14 febbraio

1963 n° 60 e successive modificazioni ed integrazioni).

Con il presente Atto, dai sottoscritti:

- ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PRO_
VINCIA DI BRINDISI, con Sede in Brindisi (Codice Fi_
scale n° 00061820742), subentrato a tutti gli effetti
di legge ed, in particolare, a norma del D.P.R. 30
dicembre 1972 n° 1036, alla Ges. Ca. L. -Gestione
Case per Lavoratori, nella persona del suo legale
rappresentante pro-tempore che agisce in esecuzione
della delibera n° 3453 del 16 gennaio 1981 del Consi_
glio di Amministrazione dell'Istituto stesso;

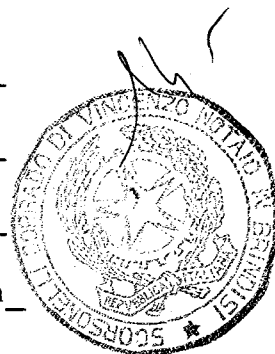
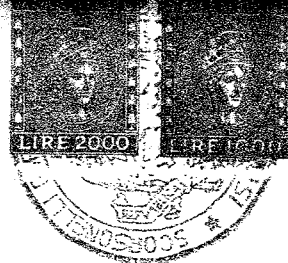
- DI PRESA Francesco, impiegato, nato a Brindisi il
21 ottobre 1932, ivi residente, Piazza Alberto Savi_
nio, n° 1 (C.F. n° DPR FNC 32R21 B180I), che dichia_
ra di essere in regime patrimoniale di comunione le_
gale di beni con la moglie DI GIOVANNI Elia, casalin_
ga, nata in Lecce il 28 agosto 1934, residente in
Brindisi (C.F. n° DGV LEI 34M68 E506H);

=====

si conviene e stipula quanto segue:

P R E M E S S O

- che l'Istituto è subentrato nelle attività patrimo_



niali della cessata Gestione Case per Lavoratori
(GES. CA. L.) ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.P.R.
30/12/1972 n° 1036;

- che a seguito di Bando di Concorso n° 2325/1 ==
del 2 ottobre 1969, il sig. DI PRESA Francesco, ==
giusta lettera di assegnazione da parte dell'Ufficio
Provinciale del Lavoro di Brindisi in data 27 marzo
1972, Prot. n° 6419, -----
è risultato assegnatario dell'alloggio ex Ges. Cà. L.
di seguito descritto, di cui ha già ricevuto il pos-
sesso;

- che la relativa assegnazione venne fatta in proprie-
tà con pagamento rateale del prezzo e con garanzia
ipotecaria, a norma degli artt. 29 e 32 della Legge
14/2/1963 n° 60 e dell'art. 56 e seguenti del Regola-
mento di cui al D.P.R. 11/10/1963 n° 1471.

TUTTO CIO' PREMESSO e da considerarsi parte integran-
te del dispositivo che segue, con il presente Atto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

Art. 1) Ai sensi e per gli effetti della Legge 14
febbraio 1963, n° 60, e successive norme di cui al
D.P.R. 11/10/1963, n° 1471, l'Istituto Autonomo per
le Case Popolari della Provincia di Brindisi (I.A.C.
P.-Brindisi), come sopra rappresentato, assegna e
trasferisce in proprietà al sig. DI PRESA Francesco

Art. 12) Per ogni controversia dipendente o inerente al presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Brindisi.

Art. 13) Le Parti richiedono l'applicazione dei benefici ed agevolazioni fiscali previsti dalle leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica e dichiarano che il presente trasferimento è soggetto ad I.V.A. ed IN.V.IM.

Il presente Atto resterà depositato negli Atti del Notaio Corrado Scorsonelli di Brindisi, che ne autentica le firme.

Detto Notaio è autorizzato a rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta.

Giuseppe Nacci
Di Pace *f. m. m. m.*

Repertorio n° 279.618=

Raccolta n° 10.813=

AUTENTICA DI FIRME

Repubblica Italiana

Io sottoscritto dott. Corrado Scorsonelli, Notaio in Brindisi, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Lecce e Brindisi, -----

c e r t i f i c o

essere autografe le firme apposte, in mia presenza, in calce a quest'atto, a margine dei fogli intermedi

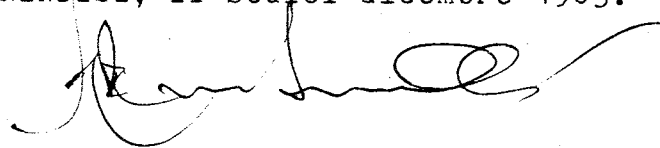


dello stesso ed in calce all'allegata planimetria,
dai Signori:

- NARCISI Michele, nato in Brindisi il 13 marzo 1940,
ivi residente, quale Presidente pro-tempore dello
Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provin_
cia di Brindisi, con Sede in Brindisi, che agisce in
esecuzione del titolo indicato nell'Atto stesso;
- DI PRESA Francesco, impiegato, nato a Brindisi il
ventuno ottobre 1932, ivi residente, Piazza Alberto
Savinio, n° 1.

I firmatari, della cui identità son certo, avendo i
requisiti di legge hanno, col mio consenso, prelimi_
narmente rinunciato all'assistenza dei testi.

BRINDISI, lì sedici dicembre 1983.



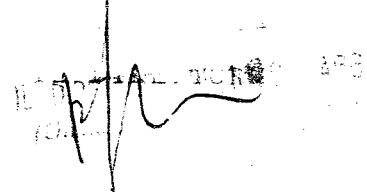
UFFICIO REGISTRO - BRINDISI

ESATTE L. 200 700 *duecento*
argento

29 DIC 1983

al D. *Mil* 11.

IL CAL...



che, in regime di comunione legale con la moglie
DI GIOVANNI Elia, accetta ed acquista, -----
con le condizioni ed i vincoli di cui appresso, il
seguito immobile:



- Alloggio compreso nel fabbricato di nuova costru_
zione, sito nel Comune di Brindisi, al Rione S. Elia,
Cantiere n° 1633, Piazza Alberto Savinio, n° 1, Pa_
lazzina I, Scala n° 1, piano quarto, interno 8, com_
posto da due camere letto, soggiorno-pranzo, cucina,
bagno, ripostiglio e locale cantina, oltre la proprie_
tà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise,
ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile.

L'alloggio confina a nord con vano scala ed alloggio
interno 7, a sud con alloggio interno 7 della Scala
n° 2 e ad ovest con Piazza Alberto Savinio.

Il locale cantina, distinto col numero interno 8,
sito a piano terra della stessa scala, confina a nord
con vano-ascensore, a sud con locale cantina interno
7, ad est con corridoio-disimpegno e ad ovest con
porticato.



L'alloggio di che trattasi, unitamente al locale
cantina, è censito nel N.C.E.U. di Brindisi alla
partita 10946, foglio 75, particella 345 sub. 8-
Piazza Alberto Savinio, n° 1, Piano T-4, Int. 8,
Ctg. A/3 -Cl. 2^ -Vani 5,5-R.C.£. 2189-.

L'alloggio in oggetto, unitamente al locale cantina,
è raffigurato nella planimetria che, previo esame
ed approvazione dei contraenti, qui si allega sub
"A".

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

L'alloggio viene venduto e trasferito in proprietà
a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui
si trova, senza obbligo, da parte dell'I.A.C.P. -
Brindisi, di ulteriori opere di ultimazione e miglio-
rie e con tutti i diritti e gli obblighi derivanti
dalle norme regolamentari di condominio.

L'acquirente dichiara di avere perfetta conoscenza
dello stato materiale e giuridico dell'alloggio e,
pertanto, di accettare in proprietà l'immobile, come
sopra individuato, con tutte le servitù attive e pas-
sive e nello stato, modo e condizione in cui si trova,
senza nessuna garanzia per eventuali vizi occulti.

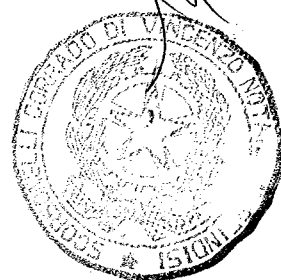
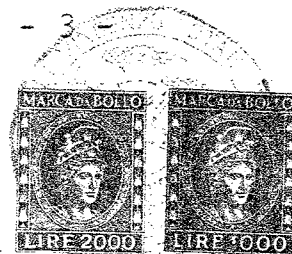
Art. 2) La presente compravendita viene fatta ed ac-

cettata, ai sensi degli artt. 29 e 32 della Legge 14
febbraio 1963, n° 60, per il prezzo di £. 4.532.774=
(lire quattromilionicinquecentotrentaduemilasettecen-
tosettantaquattro) di cui Lit. 982.774.= (lire novecen-
tottantaduemilasettecentosettantaquattro) sono state
pagate in contanti, già prima della stipula di questo
Atto, dall'assegnatario all'Istituto (I.A.C.P.-Brin-
disi) che ne rilascia corrispondente quietanza.

Il residuo di Lit. 3.550.000.= (lire tremilionicinque-
centocinquantamila) sarà pagato in numero 142 (cento-
quarantadue) rate mensili costanti di Lit. 25.000.=
(lire venticinquemila) cadauna, consecutive ed anti-
cipate, da corrispondersi da parte dell'assegnatario
all'Istituto entro il primo e non oltre il quinto
giorno di ogni mese, a partire dal 1° novembre 1983.

=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====

Il pagamento delle rate mensili di ammortamento, come
sopra stabilite, verrà effettuato mediante versamento
su c/c postale n° 00237727 intestato all'I.A.C.P.-



Brindisi- Cassa DD. & PP. -quota di riscatto alloggio
ex INA-Casa con ipoteca legale.

L'acquirente prende atto ed espressamente accetta
che ogni ritardo nel pagamento dei ratei di cui sopra
comporterà a suo carico ed a favore dell'Istituto
la maturazione degli interessi di mora nella misura
vigente per legge, senza necessità alcuna di messa
in mora e senza pregiudizio per l'Istituto della
possibilità di agire legalmente per il recupero for-
zato del proprio credito.

Tali interessi di mora dovranno essere versati unita-
mente alle quote di ammortamento cui gli interessi
di mora si riferiscono.

In conseguenza del presente Atto, la proprietà dello
immobile in oggetto, con tutti i diritti, azioni e
ragioni, passa all'acquirente per tutte le consecuen-
ze utili ed onerose del possesso.

Art. 3) L'acquirente dichiara di avere piena cogni-
zione dei titoli giustificativi della proprietà e
dello stato materiale dell'alloggio assegnatogli e
perciò esonera dal produrre legale documentazione
l'Istituto venditore, che garantisce la piena dispo-
nibilità e libertà da oneri, trascrizioni ed iscrizio-
ni pregiudizievoli dell'immobile in oggetto.

Art. 4) A garanzia del pagamento delle numero 142 ==

(centoquarantadue) rate mensili sopra specificate e
quindi a garanzia del residuo prezzo di £. 3.550.000=
(lire tremilionicinquecentocinquantamila), =====

=====

=====

=====

il Sig. Conservatore dei Registri Immobiliari di
Brindisi iscriverà sull'immobile oggetto della com_
pravendita, nonchè sulle relative ragioni condominia_
li, a favore dell'Istituto alienante, per tutta la
durata del periodo di ammortamento, IPOTECA LEGALE
ai sensi dell'art. 2834 Codice Civile.

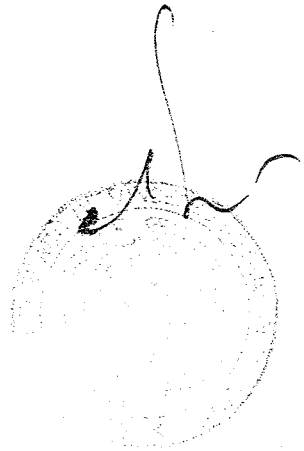
L'acquirente avrà diritto di ottenere, a sua cura
e spese, il consenso da parte dell'Istituto alla can_
cellazione dell'ipoteca da iscriversi come sopra,
solamente dopo che avrà provveduto a versare l'int_
ro prezzo della compravendita e sempre che non siano
intervenute inadempienze contrattuali da parte sua.

Art. 5) L'acquirente, per sè, suoi eredi ed aventi
causa, assume l'obbligo di:

a)- provvedere, quale partecipante al condominio del_
l'edificio di cui fa parte l'alloggio compravenduto,
e far provvedere, da parte dell'amministratore del
condominio stesso, a tutte le opere di manutenzione
ordinaria e straordinaria delle parti condominiali

Michèle Vassini dell'edificio;

Di Pace Francesco

- 
- b)- versare all'Amministratore del condominio, con le modalità che saranno stabilite dal condominio stesso, congrue somme destinate alla costituzione di un fondo vincolato alla esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui sopra;
 - c)- rispettare e far rispettare le ordinanze che potranno essere emanate dall'Autorità competente in materia di igiene, prevenzione, sicurezza, stabilità e simili, provvedendo e facendovi provvedere da parte dell'amministrazione del condominio;
 - d)- mantenere l'immobile assegnatogli in buono stato di conservazione;
 - e)- denunciare all'Istituto alienante qualsiasi opera o causa che comporti una diminuzione di valore dell'immobile nonché qualsiasi atto che ne turbi il possesso o il diritto di proprietà;
 - f)- assicurare e mantenere assicurato l'immobile compravenduto contro i danni da incendio, fulmine, scoppio di gas e simili per somma comunque non inferiore all'importo dell'ipoteca stessa, curando a che la polizza medesima sia annotata di vincolo a favore dell'Istituto venditore;
 - g)- non effettuare modifiche all'alloggio o al fabbricato e mantenere inalterata la destinazione delle

aree comuni di pertinenza del fabbricato;

h)- non impedire nè ritardare le riparazioni che si rendessero necessarie ai locali di sua proprietà;

i)- accettare ed osservare il regolamento di condominio.

Art. 6) In relazione alle obbligazioni assunte al precedente art. 5, l'acquirente riconosce all'Istituto venditore il diritto di:

a)- eseguire visite, ispezioni e controlli per accertare lo stato di conservazione e manutenzione sia dell'alloggio con questo Atto venduto sia delle parti comuni e condominiali del fabbricato;

b)- chiedere all'amministrazione del condominio l'esecuzione delle opere ritenute necessarie per la conservazione e manutenzione dello stabile;

c)- agire direttamente e giudizialmente sia contro l'amministrazione del condominio sia contro i singoli condomini per ottenere l'esecuzione delle opere indicate alla precedente lettera b).

Art. 7) Ai sensi del secondo comma dell'art. 29 della Legge 14/2/1963 n° 60, l'acquirente, per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di assegnazione, non potrà alienare, a qualsiasi titolo, neppure parzialmente, l'alloggio oggetto del presente contratto nè su di esso potrà costituire alcun diritto reale

di godimento.

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle di_

Illegittimo disposizioni di cui al precedente comma è nulla.

Di Giuseppe Art. 8) Le Parti autorizzano il sig. Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi a compiere tutte le formalità inerenti e conseguenti al presente Atto, esonerandolo da ogni sua personale responsabilità al riguardo.

Art. 9) Per quanto non espressamente convenuto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento alle norme di cui alla Legge 14 febbraio 1963, n° 60, al D.P.R. 11/10/1963 n° 1471, nonchè alla legislazione in materia di edilizia residenziale pubblica e civilistica per quanto compatibili.

Art. 10) Le spese, imposte e tasse presenti e future, comunque conseguenti al presente contratto sono a carico esclusivo dell'acquirente.

Art. 11) Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto le Parti eleggono rispettivamente il proprio domicilio come segue:

- quanto all'Istituto nella propria Sede in Brindisi, alla Via Casimiro, n° 27;
- quanto all'acquirente nell'alloggio assegnatogli, ove l'Istituto potrà notificare ogni atto sia giurisdizionale che extragiurisdizionale.